

NON BASTA L'ELEMENTO OGGETTIVO A INTEGRARE IL REATO

Fatture operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta ko

E non è sufficiente che tutte le attività fraudolente siano riconducibili all'imputato, in quanto legale rappresentante di entrambe le società coinvolte

DI DARIO FERRARA

Stop alla condanna per dichiarazione fraudolenta anche se l'imprenditore ha indicato nella denuncia fiscale fatture per operazioni inesistenti: non basta, infatti, l'elemento oggettivo a integrare il reato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del 10/03/2000 n. 74, ma bisogna dimostrare anche il dolo di evasione rispetto alle imposte dirette o all'Iva. E non è sufficiente che tutte le attività fraudolente siano riconducibili all'imputato, in quanto legale rappresentante di entrambe le società coinvolte nell'operazione, cioè l'emittente e la destinataria delle fatture: bisogna invece fare chiarezza sulla condotta di utilizzazione dei documenti contabili. Così la Corte di cassazione penale, sez. terza, nella sentenza n. 46749 del 19/12/2024.

Interposizione fittizia. Il ricorso dell'imputato è accolto mentre il sostituto procuratore generale concludeva per l'inammissibilità: la prescrizione si avvicina, tanto che il reato più risalente si estinguerà il 26 gennaio 2025. Nessun dubbio che il reato sussista sotto il profilo oggettivo: all'amministratore unico della srl si contesta l'indebito abbattimento

Iva perché riporta nelle dichiarazioni di due annualità otto fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: si riferiscono alle prestazioni di due lavoratori, formalmente dipendenti da un'altra società (amministrata dallo stesso imputato) che emette le fatture, mentre i rapporti di lavoro sono in realtà riferibili alla srl; il tutto senza che sia stato

sottoscritto alcun contratto fra le due compagnie: si configura dunque lo schema dell'interposizione fittizia di manodopera, che pure integra la dichiarazione fraudolenta perché le fatture sono relative a un negozio giuridico apparente, diverso da quello davvero intercorso fra le parti; il delitto è integrato ogni volta che il contribuente,

per effettuare una dichiarazione fraudolenta, si avvale di fatture o altri documenti che attestano operazioni realmente non effettuate: non rileva che la falsità sia ideologica o materiale.

Elemento determinante. Trova ingresso la censura della difesa secondo cui l'imputato non trae un vantaggio sostanziale dall'operazione: l'Iva eventualmente scalata dalla srl si sarebbe comunque dovuta versare da parte dell'altra società a lui riconducibile. A far scattare la condanna, poi, non risulta sufficiente che tutta la vicenda illecita sia riconducibile all'imputato: bisogna dimostrare un "qualcosa in più" determinante, vale a dire che è la finalità di evadere le imposte che anima la condotta dell'interessato, e dunque chiarire «la voluta direzione finalistica della condotta di utilizzazione delle fatture». La parola passa al giudice del rinvio.

—● Riproduzione riservata —■

